

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Osservatorio per la giustizia civile

- *Protocollo*
sugli atti processuali -

Approvato dall'Osservatorio per la giustizia civile
presso il tribunale di Reggio Emilia in data 13/10/2011

- IL DECALOGO -

Regole generali:

- 1) No alla ripetizione delle stesse cose nelle diverse memorie (con il classico copia e incolla)
- 2) Indicazione sintetica delle ragioni di diritto, richiamando per mero rinvio i precedenti conformi

Atto di citazione:

- 3) Descrizione dei fatti costitutivi con numerazione progressiva
- 4) Indicazione per ogni fatto del relativo mezzo di prova: documento, prova orale (oltre che elenco prove alla fine dell'atto e oltre che elenco documenti nel fascicolo di parte)
- 5) Indicazione nelle conclusioni della esatta data di decorrenza degli interessi

Comparsa di risposta:

- 6) Risposta alle allegazioni della controparte ripetendo la stessa numerazione dell'atto di citazione con indicazione di non contestato/contestato e della relativa prova

Memorie istruttorie:

- 7) No al deposito della prima memoria istruttoria se non ci sono modifiche delle domande o delle eccezioni;
- 8) No al deposito della seconda memoria istruttoria se non vi sono nuove prove. Utilizzo della seconda e terza memoria istruttoria solo per indicare mezzi di prova o dedurre sull'ammissibilità delle prove di controparte e non per "ribadire"...
- 9) Indicazione delle prove sempre per singoli capitoli con i nomi dei testi (con specificazione dei capitoli su cui devono essere sentiti)
- 10) Indicazione dei capitoli con unica numerazione (evitando, cioè, più capitoli "1", "2", "3"...))
- 11) Nel caso di deposito della seconda memoria istruttoria, la stessa deve contenere tutte le prove dedotte dalla parte

Prove orali:

- 12) È opportuno che l'ordinanza istruttoria contenga un'analitica indicazione delle ragioni di inammissibilità dei singoli capitoli di prova
- 13) Negli atti di intimazione si deve indicare l'indirizzo del Tribunale, il numero della stanza ed il piano del tribunale. È auspicabile che la notifica al teste avvenga molto prima dei sette giorni previsti dal codice
- 14) .. inoltre si deve indicare con carattere grafico evidenziato che l'assenza sarà sanzionata ex art 255 c.p.c. da 100 a 1.000 euro

- 15) In caso di udienza di assunzione della prova in altra stanza, sarà cura della cancelleria apporre il relativo avviso all'ingresso della stanza del giudice istruttore
- 16) In caso di accordo o di trattative pendenti che comporti l'opportunità di non assumere le prove orali è necessario richiedere (anche a mezzo e-mail) un rinvio al giudice istruttore almeno 24 ore prima dell'udienza
- 17) In ogni caso di impedimento è opportuna la comunicazione al giudice istruttore (a mezzo e-mail) almeno 24 ore prima

C.t.u.:

- 18) Se viene richiesta una c.t.u. bisogna formulare una proposta di quesito
- 19) La controparte deve dire se aderisce o meno al quesito, indicando eventualmente proposta di quesito alternativo
- 20) È opportuno che l'ordinanza istruttoria contenga il quesito disposto dal giudice istruttore
- 21) Le osservazioni alla c.t.u. devono essere fatte utilizzando il modulo procedimentale previsto dall'art. 195 III comma

Comparsa conclusionale:

- 22) Invio al giudice mezzo e-mail della comparsa conclusionale contenente le conclusioni precisate (o delle note autorizzate prima della discussione orale) con indicazione del numero di ruolo sul nome del file
- 23) Nella comparsa conclusionale non è necessario lo svolgimento del processo, ogni accenno allo stesso si giustifica soltanto per illustrare una questione processuale che debba ancora essere decisa dal tribunale in sentenza
- 24) Nella comparsa conclusionale non è necessario ripetere le proprie posizioni già evidenziate nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta. Non è necessario ripetere le posizioni della controparte. Bisognerebbe concentrarsi sugli esiti dell'attività istruttoria svolta.